

DECRETO “SALVA ITALIA” – Principali novità

(D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato sulla G.U. 6.12.2011, n. 284)



E' stato recentemente pubblicato il c.d. decreto “salva Italia” concernente disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Di seguito si dà conto delle principali novità di natura fiscale.

<p>USO del CONTANTE art. 12</p>	<p>A decorrere dal 6.12.2011, <u>il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a 1.000 euro.</u></p> <p>Gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 1.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia di € 1.000 entro il 31.12.2011.</p> <p>Le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché i loro enti, devono effettuare “in via ordinaria” i pagamenti su un c/c bancario o postale del creditore, ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dai beneficiari. Inoltre tutti gli emolumenti erogati dalla P.A. e a chiunque destinati devono essere pagati con strumenti diversi dal denaro contante se di importo superiore a 500 euro.</p>
<p>AIUTO alla CRESCITA ECONOMICA (ACE) art. 1</p>	<p>A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, al fine di incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, le società di capitali, (e le stabili organizzazioni), potranno dedurre dal reddito d'impresa un importo pari al “rendimento nozionale” del nuovo capitale proprio.</p> <p>Tale rendimento è, sostanzialmente, una deduzione pari all'importo risultante dall'applicazione, all'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, di un'aliquota percentuale individuata con apposito provvedimento. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.</p> <p>In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, (2011-2013), l'aliquota è fissata al 3 per cento.</p> <p>Per il primo anno di applicazione della disposizione, il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.</p> <p>Ai fini dell'incremento di patrimonio, rilevano:</p> <ul style="list-style-type: none">a) come variazioni in aumento, i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;b) come variazioni in diminuzione: le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; gli acquisti di partecipazioni in società controllate; gli acquisti di aziende o di rami di aziende. <p>La norma si applica anche al reddito di impresa di persone fisiche, snc, sas e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità che verranno stabilite da un apposito decreto ministeriale.</p>
<p>AGEVOLAZIONI sul COSTO del LAVORO art. 2</p>	<p>A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, è deducibile dal reddito d'impresa, secondo il criterio di cassa, un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile del costo per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni attualmente spettanti a norma della legge IRAP (art. 11 D.Lgs. n. 446/97)</p>

<p>IRAP - AGEVOLAZIONI per le ASSUNZIONI art. 2</p>	<p>A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, (dal 2012), la deduzione Irap spettante per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta (c.d. cuneo fiscale ex art. 11, co. 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 446/97) è aumentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 4.600 a 10.600 euro se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore ai 35 anni; - da 9.200 a 15.200 euro, per il medesimo personale, (donne o under 35), se impiegato nel Mezzogiorno.
<p>FONDO di GARANZIA PMI - art. 3</p>	<p>La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle Piccole e medie imprese (di cui all'art. 2, co. 100, lettera a), della Finanziaria 1997) è aumentata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.</p>
<p>DETRAZIONE 36% E 55% art. 4</p>	<p>Viene introdotto il nuovo art. 16-bis del Tuir, che, dal 1.1.2012, riconosce "a regime" la detrazione Irpef del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.</p> <p>Sono comprese nell'agevolazione anche altre tipologie di intervento: le attività necessarie alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza); la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; l'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi; la realizzazione di strumenti adatti a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità; l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo alle fonti rinnovabili; l'adozione di misure antisismiche; la bonifica dall'amianto; l'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.</p> <p>Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio professionale o commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.</p> <p>Viene inoltre previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico (di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006) è applicabile anche per le spese sostenute fino al 31.12.2012; - per le spese relative alle opere per il conseguimento di risparmio energetico a decorrere dall'1.1.2013 è applicabile la detrazione del 36%. <p>Ciò porta a ritenere che la detrazione IRPEF / IRES del 55% per le spese di risparmio energetico attualmente in vigore è prorogata fino al 31.12.2012 mentre per gli anni successivi (dal 2013) tali interventi saranno "ricompresi" tra quelli per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36%.</p> <p>È infine confermata l'applicazione delle modalità operative atte alla fruizione del beneficio, nonchè della ritenuta nella misura del 4%, che deve essere operata dalla banca/posta all'atto del pagamento, con bonifico, delle spese in esame.</p>
<p>ISEE - REVISIONE art. 5</p>	<p>È prevista l'emanazione di un decreto che riveda le modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), anche ai fini del riconoscimento di agevolazioni fiscali, tariffarie ed assistenziali, con effetto dal 1° gennaio 2013.</p>
<p>PROFESSIONISTI, IMPRENDITORI</p>	<p>Dal 1° gennaio 2013 è prevista l'applicazione - dietro opzione (da esercitarsi in dichiarazione dei redditi) - di una serie di agevolazioni (semplificazione degli</p>

<p>INDIVIDUALI - semplificazioni art. 10</p>	<p>adempimenti amministrativi, assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria, accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva, riduzione dei termini di accertamento) nei confronti di professionisti, artisti ed imprenditori individuali (nonché di enti di cui all'art. 5 del Tuir) in presenza di determinate condizioni. In particolare, il contribuente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inviare in via telematica al Fisco i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute e le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura, - nonché istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività professionale o di impresa. Seguirà un provvedimento attuativo.
<p>NOVITA' IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE art. 10</p>	<p>Con riferimento alle dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) assolvono regolarmente gli obblighi relativi agli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; 2) risultano congrui, anche a seguito di adeguamento; 3) risultano coerenti agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore; sono riconosciuti i seguenti benefici: <ul style="list-style-type: none"> • preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; • riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento; • determinazione sintetica del reddito ex art. 38, DPR n. 600/73 solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato. <p>I contribuenti soggetti agli studi di settore che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate saranno oggetto di specifici controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza; ➤ risultano non congrui e sono privi di un c/c dedicato all'attività professionale/d'impresa saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori.
<p>ACCERTAMENTO art. 11</p>	<p>Falsità di atti e documenti</p> <p>Nei confronti di chi di fronte a richieste del Fisco esibisce o trasmette atti o documenti falsi (anche se parzialmente) o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.</p> <p>Obblighi a carico degli operatori finanziari</p> <p>Dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari (banche, poste, ecc..) dovranno comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni relative ai rapporti di cui all'art. 7, co. 6, del DPR n. 605/73 (ad esempio conto corrente).</p> <p>Obblighi a carico dell'Inps</p> <p>L'Inps deve fornire all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza i dati relativi ai destinatari di prestazioni socio-assistenziali.</p>
<p>NUOVA IMU art. 13</p>	<p>L'imposta municipale propria si applicherà in via sperimentale a decorrere dal 2012 e, a regime, dal 2015. Il presupposto dell'IMU è il possesso, ex art. 2, D.Lgs. n. 504/92, di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Viene estesa l'applicazione dell'IMU anche all'abitazione principale e sue pertinenze.</p> <p>La base imponibile IMU è calcolata applicando:</p>

- per i **terreni agricoli**, uno specifico **moltiplicatore (120)** all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto;
- per i **fabbricati**, i **seguenti moltiplicatori all'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%**:

Categ. catastale	Moltiplicatore
A (tranne A10)	160
C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140

Categ. catastale	Moltiplicatore
A/10	80
D	60
C/1	55

È prevista un'aliquota IMU:

- **ordinaria, nella misura dello 0,76%** che i Comuni potranno aumentare o diminuire dello 0,3%. La riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti IRES, locati;
- **ridotta:**
 - nella misura dello **0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze** che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%;
 - nella misura dello **0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale**, che i Comuni possono diminuire fino allo 0,1%.

È prevista una **specifica detrazione per l'IMU riferita all'abitazione principale e sue pertinenze** di ammontare pari a **200 euro rapportata "al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione"**. Viene altresì precisato che in presenza di **più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno** di essi in **proporzione alla quota di destinazione dell'immobile ad abitazione principale**.

<p>TRIBUTO COMUNALE sui RIFIUTI e sui SERVIZI art. 14</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dovuto, sulla base di apposita tariffa, da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p>
<p>ACCISE sui CARBURANTI art. 15</p>	<p>Vengono modificate le aliquote di accisa relative a benzina e gasolio utilizzato come carburante, con effetto immediato.</p>
<p>AUTO di LUSO, IMBARCAZIONI - TASSAZIONE art. 16</p>	<p>A decorre dal 2012, il c.d. "super bollo" è dovuto per le autovetture/autoveicoli di potenza superiore a 185 kW nella misura di 20 euro per ciascun kW eccedente i 185. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, con un minimo di 5 euro ad un massimo di 703 euro a seconda della lunghezza dello scafo. Sono tenuti al pagamento della tassa di stazionamento i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.</p> <p>È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile.</p>

CANONE RAI - DICHIARAZIONE dei REDDITI art. 17	Le imprese e le società devono indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione. Seguirà un provvedimento attuativo.						
ALIQUOTA IVA art. 18	<p>Il comma 1-ter dell'art. 40, DL n. 98/2011, che disponeva la riduzione dei regimi "di favore fiscale" nella misura del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013 riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito, qualora entro il 30.9.2012 non fosse adottata la c.d. "Riforma fiscale" è stato sostituito con la previsione dell'aumento dell'aliquota IVA:</p> <table border="1" data-bbox="395 577 1442 745"> <tr> <td data-bbox="395 577 703 618">dal 10% al 12%</td> <td data-bbox="711 577 1442 689" rowspan="3" style="text-align: center;">a decorrere dall'1.10.2012 e fino al 31.12.2013</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 618 703 658">dal 21% al 23%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 658 703 698">dal 12% al 12,50%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 698 703 745">dal 23% al 23,50%</td> <td data-bbox="711 698 1442 745" style="text-align: center;">a decorrere dall'1.1.2014</td> </tr> </table> <p>Per il solo periodo 2013/2014, il suddetto incremento è subordinato alla mancata adozione della predetta Riforma fiscale.</p>	dal 10% al 12%	a decorrere dall'1.10.2012 e fino al 31.12.2013	dal 21% al 23%	dal 12% al 12,50%	dal 23% al 23,50%	a decorrere dall'1.1.2014
dal 10% al 12%	a decorrere dall'1.10.2012 e fino al 31.12.2013						
dal 21% al 23%							
dal 12% al 12,50%							
dal 23% al 23,50%	a decorrere dall'1.1.2014						
STRUMENTI FINANZIARI - IMPOSTA di BOLLO art. 19	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2012, viene modificata la disciplina dell'imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari, in particolare le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso sono assoggettate all'imposta di bollo nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,1% annuo per il 2012; • 0.15% a decorrere dal 2013. <p>Viene inoltre previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato; - per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200,00. 						
IMPOSTA STRAORDINARIA ATTIVITA' SCUDATE art. 19	<p>Si applica un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento sugli importi "scudati", cioè sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell'art. 13-bis del D.L. n. 78/2009 e degli articoli 12 e 15 del D.L. n. 350/2001.</p> <p>Gli intermediari di cui all'art. 11, co. 1, lett. b), DL n. 350/2001 provvedono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattenere l'imposta ovvero ricevere provvista dal contribuente; • versare l'imposta in 2 rate di pari importo entro il 16.2.2012 e il 16.2.2013; • segnalare all'Agenzia delle Entrate i contribuenti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta a causa della cessazione del rapporto ovvero per non aver ricevuto la relativa provvista. <p>L'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento stabilirà le relative disposizioni di attuazione.</p>						